



Riunione del 31 luglio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 90**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente-Estensore

**86.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
GIURDANELLA GIOVANNI – tesserato**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del suddetto incolpato in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

- al Tesserato e Presidente del Comitato Provinciale FIPAV di Ragusa, Sig. Giovanni Giurdanella, "Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., nonché in violazione dell'Art. 94 Reg. Struttura Tecnica, svolto, in condizione di palese incompatibilità, funzioni di allenatore nella gara del Campionato Serie D/F ASD ANTERES/POL. FITNESS CLUB del 6/4/2013. Contestata l'aggravante di cui alla lettera A dell'Art. 49 Reg. Giur."

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, l'incolpato faceva pervenire le proprie deduzioni difensive, all'esito delle quali veniva formalizzato il deferimento.

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 31 luglio 2013 alla quale nessuno compariva per l'incolpato.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- presa visione delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato,
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Gaetano Marchei che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva nella richiesta di applicazione a carico dell'incolpato della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno;

OSSERVA

Va preliminarmente evidenziato che non sussistono dubbi, né contestazioni di sorta, in ordine al deferimento per la sola gara del 6 aprile 2013.

La Commissione ritiene, ed è ampiamente documentato e non contestato dalla Procura, che non sussistano dubbi sul fatto che la sola gara che debba essere presa in considerazione da questa Commissione sia esclusivamente quella giocata il 6 aprile 2013, difatti per quanto attiene alla gara del 17 novembre 2013 l'incolpato non era



ancora stato eletto Presidente del C.P. FIPAV di Ragusa, elezione avvenuta solo in data 19 novembre 2013.

I fatti sono pacifici, compiutamente documentati e parzialmente ammessi dall'incolpato. Quest'ultimo, infatti, con nota datata 1/7/2013, faceva rilevare che aveva assunto la carica di Presidente del CP FIPAV di Ragusa a partire dal 19/11/2012 e che, pertanto, non vi era alcuna incompatibilità nello svolgimento delle funzioni di allenatore nella gara del 17/11/2012,

Nulla, invece, riferiva in merito alla gara del successivo 06/04/2013,

Orbene, risulta provato che nella gara del Campionato Serie D/F, ASD Antares/Pol. Fitness Club del 6/4/2013, il Giurdanella Giovanni, già elencato nel Mod. Camp. 3, sedeva in panchina e svolgeva funzioni di allenatore del sodalizio ASD Antares.

E' pacifico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., nonché in violazione dell'Art. 94 Reg. Struttura Tecnica, che la funzione di allenatore è incompatibile con quella di Presidente di Comitato Provinciale, onde l'incolpato che riveste la carica di Presidente del C.P. FIPAV di Ragusa mai avrebbe potuto svolgere funzioni di allenatore nella gara di cui sopra.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Giurdanella Giovanni la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Roma, 6 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone